



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 07.03.95

LEGISLAZIONE DI BASE

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
Regolamento di esecuzione del T.U. di P.S.
D.P.R. 24.07.1977 n.616 (art.19 punto 8)
Codice Civile artt.1833/1933
Codice Penale artt.665/666/718-723
Legge 20.05.1965 n.507
Legge 17.12.1986 n.904.

DEFINIZIONI

Per Sala da biliardosi intende uno o più locali in cui sono messi a disposizione dei clienti, a scopo di lucro, uno o più tipi di biliardo a stecche, a bocchette, ecc...

Per Sala giochi leciti si intende uno o più locali in cui sono messi a disposizione dei clienti mazzi di carte o apparecchi automatici o semiautomatici di puro trattenimento (flippers, videogames, ecc...).

Costituiscono giochi vietati tutti quei giochi che, pur non essendo considerati d'azzardo, sono ugualmente vietati dalla legge in maniera specifica.

La definizione di Gioco d'azzardo è fornita dall'art.721 C.P.

Il gioco d'azzardo è considerato reato (art.718 C.P.) quando si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.

LICENZA

Gli apparecchi da gioco possono essere installati in apposite sale autonome, in circoli privati, in pubblici esercizi.

Le sale da biliardo o altri giochi leciti, possono essere gestite in apposite sale autonome, in circoli privati, in pubblici esercizi.

L'esercizio di una sala pubblica per biliardo o per altri giochi leciti e l'esercizio di sale giochi, è subordinato alla licenza del Sindaco, ai sensi dell'art.86 del T.U. di P.S.

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da giochi meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente all'abilità del giocatore.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi o congegni automatici e semiautomatici che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o in natura.

COMPETENZA

Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale giochi nel rispetto del presente Regolamento, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana d'igiene, del Regolamento per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l'insediamento delle attività incombode e pericolose, delle norme di destinazione d'uso dei locali.

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione dei cittadini residenti e cioè una per ogni 5.000 abitanti.

LOCALI

I locali devono:

1. avere una superficie minima di mq.150
2. essere dotati di porte antipanico, di estintori, di impianto elettrico conforme alle vigenti normative
3. devono possedere un parcheggio proprio (privato) pari a 4 mq. per ogni metro di superficie dei locali: l'area di parcheggio non è "monetizzabile" ne può essere utilizzato parcheggio pubblico
4. devono avere una distanza di almeno m.300 da locali simili, dalle scuole, dalla chiesa e da altri luoghi di culto.
5. devono essere in regola con la vigente normativa sulla sorvegliabilità dei locali.

La superficie occupata con i giochi non potrà superare il 10% della superficie totale.

DOMANDE

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una sala giochi, redatta in carta legale, ed indirizzata al Sindaco deve contenere:

- le generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale o la partita IVA
- l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

ALLEGATI

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato di agibilità dei locali
2. planimetria dei locali
3. elenco, descrizione, regolamento e fotografia di ciascun apparecchio da gioco che si intende installare.

Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. nulla osta SIAE
2. documentazione comprovante la disponibilità dei locali
3. dichiarazione che gli impianti elettrici sono conformi alla normativa CEE
4. certificato di sopralluogo dei Vigili del Fuoco (se la capienza supera le 100 persone)
5. attestazione comprovante il versamento della tassa di concessione governativa
6. stato di famiglia e certificato di residenza
7. marca da bollo.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio (Certificato penale, carichi pendenti).

TRASFERIMENTO

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

DURATA E RINNOVO

La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda del titolare da presentarsi entro la data di scadenza.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati dovranno essere comunicati la descrizione ed il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia.

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione od ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati.

TABELLA DEI GIOCHI

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco.

DIVIETO AI MINORI

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari o altro persona maggiorenne.

DISPOSIZIONI VARIE

E' vietata la collocazione di apparecchi all'esterno degli esercizi.

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati con ordinanza del Sindaco:

Il sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

SUBINGRESSO

Il subingresso nelle licenze in parola può avvenire per atto tra vivi o a causa di morte: il subentrante dovrà dare inizio all'attività entro 6 mesi dalla data del contratto di affitto o cessione d'azienda, o entro un anno dalla morte del de cuius.

REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

1. qualora il titolare sospenda l'attività per più di 6 mesi senza darne preventiva comunicazione al Sindaco
2. qualora nel titolare vengano a mancare i requisiti soggettivi di cui all'art.11 T.U. di P.S.

La licenza inoltre è revocabile:

- per ragioni di igiene
- nel caso di abuso del titolare
- per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
- per ragioni di ordine pubblico.

Le violazioni al regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U. di P.S.

Compete al Sindaco l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione della licenza e della chiusura dell'esercizio.

SOMMARIO

DEFINIZIONI	2
LICENZA.....	2
COMPETENZA	2
LOCALI	3
DOMANDE	3
ALLEGATI	3
TRASFERIMENTO	4
DURATA E RINNOVO	4
TABELLA DEI GIOCHI	4
DIVIETO AI MINORI	4
DISPOSIZIONI VARIE	4
SUBINGRESSO	5
REVOCA DELLA LICENZA	5